Ministero dell'Istruzione e del Merito
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "A. MORO E MARTIRI DI VIA FANI"
Viale Brianza, 125–20814 Varedo (MB) Tel. 0362/580063-576513
Cod.Mecc. MBIC87000E Cod. Fisc. 91074010157 Cod. Univoco Fatturazione: UFCDWD
sito: www.aldomorovaredo.edu.it - e-mail uffici : mbic87000e@istruzione.it mbic87000e@pec.istruzione.it

Circ. n. 73

Varedo, 13/11/2026

- Alle famiglie
- A tutto il personale docente ed ATA
- Al DSGA
- Atti/Sito

OGGETTO: Accesso al Registro Elettronico mediante identità digitale SPID/CIE e nuove disposizioni per il primo ciclo di istruzione.

La Legge n. 182/2025 (c.d. "DDL Semplificazioni"), all'art. 51, ha modificato l'art. 7, comma 31, del D.L. 95/2012, introducendo importanti novità in materia di accesso al Registro Elettronico.

In particolare, la norma stabilisce che l'accesso ai registri elettronici deve avvenire esclusivamente tramite il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) o la Carta di Identità Elettronica (CIE). Inoltre, per le scuole del primo ciclo di istruzione, la legge prevede espressamente che *«alle comunicazioni in formato elettronico accedono i genitori degli alunni o gli esercenti la responsabilità genitoriale»*.

Tali disposizioni si inseriscono nel percorso di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione avviato con il D.L. 76/2020 e nelle indicazioni operative fornite dal Ministero dell'Istruzione e del Merito con le note prot. n. 4588 dell'8 novembre 2023, prot. n. 4717 del 12 settembre 2024 e prot. n. 2773 del 4 aprile 2025.

L'utilizzo di SPID/CIE risponde all'esigenza di garantire la massima sicurezza nell'accesso ad un sistema che tratta dati personali particolarmente delicati. Le credenziali tradizionali (username e password) presentano infatti significative vulnerabilità, potendo essere cedute, sottratte o intercettate, con conseguenti rischi di accessi abusivi che possono configurare ipotesi di reato ai sensi dell'art. 615-ter del codice penale.

Di conseguenza, le credenziali tradizionali (username e password) di accesso al Registro elettronico saranno progressivamente disabilitate, con la seguente tempistica:

- a partire dal **1° dicembre 2026** il personale **docente** ed **ATA** potrà accedere al registro elettronico unicamente con SPID e CIE;
- a partire dal **1° marzo 2027** le **famiglie** potranno accedere al registro elettronico unicamente con SPID e CIE.

Il personale scolastico e i genitori/tutori che non siano ancora in possesso di un'identità digitale sono invitati a provvedere quanto prima alla relativa attivazione.

Si evidenzia che:

- lo SPID può essere richiesto presso uno dei gestori di identità digitale accreditati, il cui elenco è disponibile sul sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID).
- la Carta d'Identità Elettronica (CIE) viene rilasciata dal Comune di residenza.

L'accesso al registro elettronico, rappresenta quanto segue:

- nel Primo ciclo di istruzione l'accesso alle comunicazioni, ai voti, alle assenze e ai documenti in formato elettronico è riservato esclusivamente ai genitori o agli esercenti la responsabilità genitoriale. Gli alunni non dispongono di un accesso autonomo;
- Entrambi i genitori hanno il diritto e il dovere di accedere al registro elettronico, e non vi è alcuna limitazione per uno dei due, salvo espliciti provvedimenti del giudice: la legge stabilisce infatti che l'istruzione e l'educazione dei figli sono una responsabilità condivisa da entrambi i genitori. Consultare il registro elettronico rientra nei doveri di vigilanza e partecipazione alla vita scolastica;
- Con il passaggio obbligatorio a SPID e CIE, ciascun genitore può accedere autonomamente con la propria identità digitale;
- In caso di separazioni o divorzi, la normativa tutela fortemente la responsabilità genitoriale di entrambi i genitori. In particolare, la Circolare Ministeriale n. 5336/2015 stabilisce chiaramente che:
 - Entrambi i genitori hanno pari diritto all'informazione: Anche il genitore non collocatario o non affidatario mantiene il diritto-dovere di vigilare sull'andamento scolastico;
 - Un genitore non può chiedere alla scuola di escludere l'altro genitore dall'accesso al registro o dai colloqui. La scuola garantisce l'accesso a entrambi i componenti della coppia, fatta salva l'esistenza di un provvedimento normativo formale, che deve essere reso noto all'istituzione scolastica, che preveda la decadenza della responsabilità genitoriale o una specifica restrizione in tal senso.

Si confida nella consueta collaborazione di tutto il personale e delle famiglie.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F.to Dott. ssa Maria Giuseppa Bizzarro
(Firma apposta ai sensi dell'Art. 3 comma 2 D. Lgs. n. 39/93)